



COMUNE DI NOVE

Provincia di Vicenza

UFFICIO LICENZE

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE
N° 43 DEL 20 NOVEMBRE 2007**

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Tipologia delle attività

Il presente Regolamento disciplina le attività di cui alle Leggi 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla Legge regionale 27 novembre 1991 n. 29 e dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40 individuate in una o più delle seguenti tipologie:

- **Acconciatore:** trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

- **Estetista:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti.

Articolo 2

Norme generali

L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo è soggetto alla sola dichiarazione di inizio di attività da presentare al Comune secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente Regolamento.

Devono sottostare alle disposizioni di cui al presente regolamento anche nel caso in cui tali attività vengano a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, nonché svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

E' vietato esercitare le attività suddette in forma ambulante.

Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari straordinarie occasioni.

E' consentito l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della legge n. 1/1990.

Non sono soggette al presente regolamento:

A. Le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni

applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

B. Le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliare previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

C. L'attività di tatuaggio consistente nella colorazione permanente ottenuta con l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.

D. L'attività di piercing consistente nell'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Articolo 3

Dichiarazione di inizio di attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore o di estetista, deve presentare al Comune una dichiarazione di inizio di attività in cui devono essere indicati:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
2. nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale.
3. il tipo di attività oggetto della dichiarazione.
4. la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si intende svolgere l'attività.

Alla comunicazione devono essere allegati:

A documentazione relativa a:

- requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista, riferiti al titolare di impresa individuale o a ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Aia ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana.
- requisiti professionali di cui alla legge n. 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore, riferiti al titolare di impresa individuale o a ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Aia ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana

B planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività;

C copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'ufficio del registro;

D copia dell'atto di cessione dell'azienda in caso di subingresso;

E copia del permesso di soggiorno se trattasi di cittadino extracomunitario;

Articolo 4

Dichiarazione di inizio dell'attività

L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, sempre che non pervengano comunicazioni di sospensione o di divieto da parte del Comune ai sensi degli articoli 10 bis e 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e comunque dopo aver acquisito il nulla osta igienico sanitario dal parte dell'ULSS competente.

I trenta giorni sopra specificati non sono richiesti in caso di subingresso.

Contestualmente all'inizio dell'attività, è fatto obbligo di darne comunicazione al competente ufficio comunale.

Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, ai seguenti uffici:

- a. Commissione provinciale per l'artigianato.
- b. Camera di Commercio.
- c. Settore igiene pubblica dell'ULSS.

Articolo 5

Esposizione della dichiarazione di inizio di attività

Copia della dichiarazione di inizio di attività, con gli estremi di ricevimento da parte del Comune, deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della dichiarazione di inizio di attività, con gli estremi di ricevimento da parte del Comune, ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 6

Modifiche dei locali e delle attrezzature

Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto comunicato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Comune per le verifiche di legge.

Articolo 7

Sospensione dell'attività

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre mesi deve essere comunicata al Comune.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Responsabile del servizio nei seguenti casi:

1. per gravi indisponibilità fisiche;
2. per lavori di ristrutturazione dei locali o sopravvenuta inagibilità dei medesimi.

Articolo 8

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve darne idonea comunicazione al Comune.

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, dovrà essere comunicato al Comune.

Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività dopo averne dato comunicazione al Comune.

Articolo 9
Trasferimento della sede

Il trasferimento della sede dell'attività deve essere preventivamente comunicato al Comune e potrà avere inizio solo dopo aver acquisito il certificato di idoneità igienico-sanitaria dei nuovi locali.

Capo II
Norme igienico — sanitarie

Articolo 10
Accertamenti igienico- sanitari

L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, spetta al settore igiene pubblica dell'ULLS territorialmente competente.

Articolo 11
Requisiti dei locali

Le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi che devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:

1. avere tutti l'altezza minima di metri 2,70;
2. essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
3. essere realizzati in conformità alla vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio e di antinfortunistica sul lavoro;
4. essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge;
5. avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
6. essere forniti di acqua corrente;
7. essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per egli addetti, con locale antibagno;
8. essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

Articolo 12
Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta solo per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiate di volta in volta le coperture dei lettini di lavoro;
2. la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in

- volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
3. è vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Articolo 13

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere parrucchiere per uomo e donna e dei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Articolo 14

Controlli sanitari del personale

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinata dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'ULSS.

Capo III

Orari e tariffe

Articolo 15

Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Articolo 16

Tariffe

Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Capo IV

Controlli e sanzioni

Articolo 17

Controlli

Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Articolo 18

Sanzioni

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 1/1990, sono punite con le sanzioni amministrative vigenti e con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo V

Norme transitorie e finali

Articolo 19

Autorizzazioni in essere

Le autorizzazioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento non necessitano di conversione.

Articolo 20

Entrata in vigore ed abrogazione di norme precedenti

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione della Deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento stesso, divenuta esecutiva.

All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente regolamento.

Comune di Nove
Ufficio Licenze
È copia conforme all'originale agli atti di questo Ufficio.
Nove,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giorgio BIASIA)